

Impugnazione proposta il 21 maggio 2008 dalla Sebirán, S.L. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 marzo 2008, causa T-332/04, Subirán, S.L./UAMI e El Coto de Rioja, S.A.

(Causa C-210/08 P)

(2008/C 183/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sebirán, S.L. (rappresentanti: sig. J. Calderón Chavero e sig.ra T. Villate Consonni, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e El Coto de Rioja, S.A.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 marzo 2008, causa T-332/04, affermando chiaramente la compatibilità dei marchi EL COTO/COTO DE IMAZ (da un lato) e COTO D'ARCIS (dall'altro lato).

— vittoria delle spese.

Motivi e principali argomenti

Disaccordo sulla valutazione del Tribunale di primo grado: la Sebirán ritiene che il marchio comunitario COTO D'ARCIS non ricada nel divieto dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto nell'ipotesi di opposizione del titolare di un marchio anteriore, nel caso di specie, i marchi comunitari EL COTO e COTO DE IMAZ, non si deve escludere dalla registrazione quello più recente in quanto esso è sufficientemente diverso dai marchi anteriori, ai fini della norma di divieto, nonostante l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, da un punto di vista globale. Inoltre, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico in tutto il territorio dell'Unione Europea. Tale rischio di confusione non comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-219/08)

(2008/C 183/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. E. Traversa e J.-P. Keppenne, in qualità agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno del Belgio, esigendo, in caso di distacco dei lavoratori cittadini di paesi terzi da parte delle imprese comunitarie, nell'ambito di una prestazione di servizi:

- a) una previa autorizzazione all'esercizio dell'attività economica;
- b) che il permesso di soggiorno rilasciato nello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro debba essere valido fino al termine della prestazione aumentato di tre mesi;
- c) che un lavoratore debba essere al servizio del medesimo datore di lavoro prestatore di servizi da almeno sei mesi;

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 49 CE;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva che, in sostanza, i requisiti stabiliti dal convenuto in caso di distacco dei lavoratori cittadini di paesi terzi da parte di prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro diverso dal Belgio comportano una restrizione della libera prestazione dei servizi e, al tempo stesso, operano una discriminazione di tali prestatori in confronto ai loro concorrenti stabiliti sul territorio belga.

Con la sua prima censura, la Commissione afferma che il sistema di previa autorizzazione all'esercizio dell'attività economica costituisce un ostacolo sproporzionato alla libera prestazione dei servizi. Tale ostacolo non può, peraltro, essere giustificato né da un qualunque motivo di interesse generale, né da un rinvio alle norme dell'acquis di Schengen.

Con la sua seconda censura, la ricorrente rimette in discussione la sproporzionalità del requisito secondo il quale il permesso di soggiorno rilasciato nello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro deve essere valido fino al termine della prestazione aumentato di tre mesi.

Con la sua terza censura, la Commissione sottolinea che, nonostante le positive modifiche legislative adottate dal convenuto, la condizione per cui un lavoratore deve essere al servizio del medesimo datore di lavoro prestatore di servizi da almeno sei mesi costituisce un ostacolo non giustificabile alla libera prestazione dei servizi.

Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-220/08)

(2008/C 183/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE⁽¹⁾, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 38 di tale direttiva

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/83 nell'ordinamento nazionale è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

Ricorso proposto il 30 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-234/08)

(2008/C 183/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. H. Støvlbæk, in qualità di agente)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania⁽¹⁾ e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 1° gennaio 2007

⁽¹⁾ GU L 363, pag. 141.

Ricorso proposto il 2 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-239/08)

(2008/C 183/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig.ra C. Huvelin, in qualità di agente)

Convenuto: Regno del Belgio